

A.C.S.A. Onlus - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE (v.2010)

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata "Associazione Interregionale Cardiologi e Specialisti Medici Ambulatoriali - ONLUS", siglabile "A.C.S.A. - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha come elemento distintivo, che potrà essere utilizzato al fine di individuarla rispetto alle altre associazioni, anche analoghe, un logo raffigurante un cuore ed il simbolo di Esculapio.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Madama Cristina n. 9, CAP 10125.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro, non svolge attività sindacali e si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) in primo luogo stabilire uno scambio culturale permanente tra medici specialisti cardiologi e specialisti di tutte le altre branche e della medicina generale;
- b) organizzare incontri e/o corsi di aggiornamento, convegni e congressi medico-scientifici, anche in concorso con altre società e/o associazioni culturali similari (formazione continua in campo sanitario);
- c) attuare programmi pratici di prevenzione in medicina;
- d) promuovere e svolgere ricerche epidemiologiche e/o osservazionali;
- e) curare pubblicazioni, monografie e articoli su riviste specializzate, anche proprie;
- f) svolgere ogni attività di promozione medica che non sia in contrasto con il codice deontologico.

Art. 5 - ADESIONE

L'Associazione è composta da:

- a) Soci Ordinari: medici italiani o stranieri, specialisti di tutte le branche e medici di medicina generale iscritti negli elenchi della medicina generale convenzionata con il SSN o in possesso dell'attestato specifico di formazione in medicina generale;
- b) Soci Aggregati: gli specializzandi in tutte le branche specialistiche;
- c) Comitato Scientifico: costituito dai referenti scientifici regionali e da personalità nel campo medico, italiane o straniere, che possano contribuire al miglioramento e al maggior prestigio dell'Associazione: vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Queste ultime due categorie sono esonerate dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Tutti gli iscritti si impegnano, all'atto dell'iscrizione, a condividere gli scopi dell'Associazione, ad adoperarsi

fattivamente per realizzarli e all'osservanza delle norme statutarie.

L'adesione all'Associazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Non è prevista incompatibilità con la contemporanea appartenenza ad altre associazioni similari.

Il Consiglio Direttivo stabilirà anno per anno l'ammontare della quota associativa sulla base delle esigenze dell'Associazione.

Art. 6 - DECADENZA DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo può, con giudizio motivato, dichiarare decaduti quegli associati che siano inadempienti agli obblighi loro derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Plenaria, che rappresenta la massima espressione associativa;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Referente Scientifico;
- f) le Delegazioni Regionali.

Art. 8 - ASSEMBLEA PLENARIA

L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

L'Assemblea Plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 9;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario fissato al 31 dicembre di ogni anno;
- c) delibera in merito a qualsiasi argomento rientri nelle norme del presente statuto.

L'Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocata dal Presidente a mezzo lettera da inviarsi ai soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea Plenaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento è presieduta da uno dei due Vice-Presidenti.

L'Assemblea Plenaria delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 9 - ASSEMBLEA ELETTORALE

L'Assemblea Elettorale deve essere convocata e presieduta dal Presidente entro un mese dalla scadenza naturale del mandato.

Le singole liste elettorali, indicanti ciascuna la composizione del Consiglio Direttivo proposto con la specifica dei candidati alle cariche istituzionali (Presidente, Vice-Presidenti e Tesoriere), devono essere presentate all'ufficio di Presidenza improrogabilmente trenta (30) giorni prima della tornata elettorale.

In apertura di seduta si istituirà una Commissione Elettorale composta da tre (3) membri.

Tale commissione ha la funzione di verificare:

- a) i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- b) il diritto di voto dei singoli soci.

Alle cariche del Consiglio Direttivo possono accedere tutti i Soci che dichiareranno la propria disponibilità per iscritto.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto. Ogni socio elettore potrà esprimere esclusivamente un voto di preferenza nei confronti di una delle liste elettorali presentate.

I candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale, per il Collegio dei Revisori dei Conti, per il Collegio dei Probiviri dovranno essere indicati esplicitamente nella lista elettorale di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale eletto sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.

In caso di parità di voti di due o più liste elettorali, si procederà immediatamente al ballottaggio.

Nell'eventualità di indisponibilità dichiarata o dimissioni di uno o più eletti, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva la possibilità di nominare a propria discrezione i componenti mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

Gli eletti si insedieranno entro trenta (30) giorni dalla loro elezione e procederanno all'attribuzione delle deleghe statutarie.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali vengono svolti a titolo gratuito.

Tutte le cariche sociali hanno una durata di quattro (4) anni e possono essere riconfermate, ad esclusione della carica di Presidente Nazionale, che può essere riconfermata esclusivamente per un unico successivo mandato.

Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci; è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti. Delibera in merito alla modifica dello statuto, alla modifica di eventuali regolamenti interni, all'eventuale scioglimento dell'Associazione o ad altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri – dieci (10) nel caso in cui il Fondatore non ricopra incarichi operativi - ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari che non siano, per legge o per statuto, deferiti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo, nell'espletamento delle proprie attività ordinarie, si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o altra sede individuata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Fondatore e primo Presidente dell'Associazione, che rimane membro permanente a tempo indeterminato con diritto di voto e legale Rappresentante;
- b) un Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio, presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto limitatamente ad un ulteriore mandato quadriennale. Se non rieletto, il Presidente uscente partecipa di diritto, nel quadriennio successivo, ai lavori del Consiglio Direttivo e ha facoltà di voto;
- c) due Vice Presidenti, che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (con precedenza al più anziano in termini di età);
- d) un Segretario Generale che redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, organizza le attività culturali dell'Associazione, mantiene i rapporti con tutti i soci e porta in Consiglio Direttivo le proposte dei nuovi associati;
- e) un Tesoriere, il quale sovrintende all'ordinaria amministrazione, prepara il bilancio consuntivo e lo presenta, controfirmato dal Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti. Questi, assieme al Presidente ha

potere di firma e di prelevamento sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione. Provvede al rimborso a piè della lista delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai dirigenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché l'acquisto di tutto ciò che è necessario per l'esercizio delle funzioni. Redige l'inventario dei beni mobili e immobili;

- f) un Consigliere responsabile delle attività culturali;
- g) un Consigliere addetto alla stampa;
- h) un Consigliere coordinatore dei Soci;
- i) un Consigliere coordinatore delle Delegazioni Regionali.

Le deleghe di cui ai punti f, g, h e i vengono attribuite ai Consiglieri dal Consiglio Direttivo nel corso della sua prima seduta.

Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, eventualmente resisi vacanti a qualunque titolo nel corso del mandato quadriennale, vengono chiamati i componenti mancanti, che il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di nominare a propria discrezione; gli stessi durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo lettera recante l'ordine del giorno, o anche per telefono in caso di necessità.

È validamente costituito quando risultano presenti almeno cinque componenti.

Nel corso dell'assunzione delle deliberazioni, in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Plenaria, dura in carica quattro anni e ha il controllo della contabilità generale.

Viene eletto con modalità analoga a quella prevista per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Plenaria e dura in carica quattro anni; ad esso spetta decidere sulle controversie tra i soci ed esprimere un parere su ogni problema di carattere etico che gli venga sottoposto.

Il suo giudizio è inappellabile.

Viene eletto con modalità analoga a quella prevista per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 – PATRIMONIO – FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'Associazione e le sue entrate sono costituiti da:

- a) quote associative annue;
- b) contributi, donazioni o sovvenzione di enti, persone fisiche o giuridiche.

Esso è incrementato dagli avanzi di gestione e dai beni materiali, mobili e immobili e strumentali, acquistati dall'Associazione.

Art. 15

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

Qualora si accertasse l'impossibilità di funzionamento dell'Associazione o venisse meno l'interesse alla sua

esistenza, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi del presente Statuto, verrà sciolta e verranno nominati uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3°, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.

REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

È prevista la creazione di Delegazioni Regionali in tutto il territorio nazionale.

Queste avranno il seguente organigramma:

- a) Coordinatore Regionale: con funzioni di coordinamento associativo, organizzativo e culturale;
- b) Delegati Regionali che coadiuvano il Coordinatore Regionale, organi fiduciari del Coordinatore stesso a cui verranno attribuite funzioni differenti, che possono raggiungere un massimo di 8 unità e rimanere in carica a tempo indeterminato;
- c) Collegio dei Referenti con un Presidente, nominato dal Coordinatore Regionale, che avrà funzioni propositive sull'attività culturale dell'Associazione;

Il Coordinatore Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Rimane in carica a tempo indeterminato, fatte salve due condizioni:

- a) dimissioni volontarie, che vanno indirizzate e motivate al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) destituzione per gravi inadempienze alle norme statutarie; in questo caso è previsto il ricorso entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri.

Il Coordinatore Regionale guiderà la vita associativa nel rispettivo territorio in consonanza con il Consiglio Direttivo Nazionale alle cui direttive deve attenersi.

Il Coordinatore Regionale, se eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, può conservare ambedue le cariche.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli articoli dello statuto di cui lo stesso regolamento è parte integrante.

Tutte le spese ordinarie e straordinarie, trasferte dei Coordinatori Regionali per la partecipazione ai Consigli Nazionali, organizzazione di meeting, corsi di aggiornamento, incontri culturali, ecc., saranno finanziate dalla Tesoreria Nazionale.